

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2268

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUSCO, CARFAGNA, CATONE, DI VIRGILIO, GIRO, LENNA,  
MONDELLO, MORONI, OSVALDO NAPOLI, PAOLETTI TAN-  
GHERONI, PONZO, ROMAGNOLI**

Disposizioni per la protezione  
e la tutela delle grotte marine

*Presentata il 15 febbraio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo si avverte l'esigenza di dettare norme chiare in materia di tutela di quelle strutture morfologiche ed ecosistemiche di pregio straordinario che sono le grotte marine, armonizzando la legge per la difesa del mare e delle coste (legge 31 dicembre 1982, n. 979) con quella sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Sembra utile al riguardo, richiamando proprio le finalità della citata legge n. 979 del 1982, sottolineare come la « difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e [la] tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale » (articolo 1, primo comma) costituiscano un obiettivo prioritario in materia di tutela ambientale e considerare come nella

citata legge n. 394 del 1991 si affermi, a proposito della tutela di particolari formazioni morfologiche, che « Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale » (articolo 1, comma 2).

In considerazione di tale riconosciuta importanza, non chiarita specificamente in ambito legislativo, nel dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente affidò al Centro lubrense di esplorazioni marine l'incarico della redazione di un primo censimento delle grotte marine d'Italia, a tutt'oggi documento di estremo valore per la definizione della consistenza e dell'importanza di tali emergenze geomorfologiche.

Tutti gli studi svolti fino ad oggi, dal punto di vista dell'analisi delle emergenze sia geologiche che ecosistemiche, hanno dimostrato come le grotte marine costituiscano di per sé un patrimonio di immenso valore la cui tutela risulta, però, allo stato delle cose, sfumata tra diverse competenze amministrative, creando delle zone grigie, rendendo così possibile il verificarsi di fenomeni di degrado dovuti a vandalismo o comunque ad una non corretta fruizione del bene.

La presente proposta di legge intende fornire una adeguata risposta alle istanze di tutela che da molte parti d'Italia si avanzano su tale settore di grande valore del patrimonio naturalistico e paesaggistico, coniugando la tutela con una corretta fruizione delle grotte marine, le quali costituiscono indiscutibilmente un'ulteriore possibile occasione di attrazione turistica nel nostro Paese, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità della legge e definizione di grotte marine).*

1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.

2. Ai fini della presente legge sono grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.

## ART. 2.

*(Censimento delle grotte marine).*

1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

## ART. 3.

*(Regimi di tutela delle grotte marine).*

1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicem-

bre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte marine nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.

3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.

4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse si applica il regime di tutela di cui al presente articolo.

#### ART. 4.

##### *(Regimi speciali di tutela).*

1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

## ART. 5.

*(Gestione delle grotte marine).*

1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.

2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti.

3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.

4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

## ART. 6.

*(Sorveglianza delle grotte marine).*

1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla capitaneria di porto competente per territorio, sotto il coordinamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

## ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0022260\*